

Controdeduzioni

Nelle osservazioni, trasmesse con lettera sottoscritta dal legale rappresentante della società istante, che tra l'altro riporta in oggetto l'erroneo riferimento ad altra Misura del Psr (7, sottomisura 7.5), vengono reiterate le finalità dell'iniziativa, già sufficientemente trattate nel piano delle attività, senza fornire delucidazioni esaustive in ordine ai rilievi evidenziati (processo trasparente di aggregazione, attività di comunicazione, output finali attesi, finalità realizzative etc.). Tuttavia, meritevole di approfondimento tra i *“modelli da adottare per entrare nel mercato volontario dei crediti di carbonio”*, è quello che interessa le azioni agri-climatiche per le aree incolte *“caratterizzate da situazioni di abbandono dopo l'esercizio di pascoli o attività agricola. Queste superfici possono essere un'ottima soluzione per la creazione di flussi economici per i proprietari”*. Aspetto che viene rimarcato nel piano delle attività (pag. 8) nella parte in cui si enfatizza il connubio con la componente pubblica predominante dell'aggregazione, a scapito delle imprese agricole e forestali (queste ultime peraltro non presenti), laddove si afferma che *“la collaborazione che nasce tra Enti Pubblici, come i Comuni, con le loro superfici boscate, e le aziende agricole potrebbe dare un rilancio della gestione rurale rivalorizzando quelle che sono le aree meno interessate e in via di abbandono”*.

Orbene tali interventi di ripristino e rimessa in produzione di terreni agricoli in disuso sono espressamente non ammissibili, come chiarito nelle Faq (frequently asked questions) pubblicate nell'area dedicata del sito informatico istituzionale (n. 3.1), che rappresentano uno strumento previsto dall'articolo 16 del bando (Disposizioni generali) *“al fine di agevolare la candidatura al presente avviso”*.

La proposta, quindi, così come formulata, possiede le peculiarità intrinseche per rientrare nell'ambito di canali di finanziamento alternativi, piuttosto che a valere sulla Misura 16 *“Cooperazione”*.

In merito alla mancata allegazione alla domanda di sostegno del progetto collettivo, invece, che costituisce di per sé motivo di inammissibilità, il richiedente dichiara solo *a posteriori* che *“si è inteso esplicitare tutti i contenuti richiesti dall'art. 4 inerenti il Progetto Collettivo e dall'art. 9, in un unico documento chiamato Piano delle Attività operando una esaustiva integrazione tra quanto richiesto dai due articoli”*. Pur condividendo, in linea di principio, quanto asserito è incontrovertibile che si tratti di documenti distinti e separati, contemplati rispettivamente nei *“Requisiti e condizioni di ammissibilità”* (art. 4) e nella *“Documentazione”* (art. 9). La loro riunificazione, sulla base dell'analogia di contenuti, avrebbe dovuto quanto meno essere espressamente indicata, anche sinteticamente, all'atto della presentazione della domanda, stante l'alea incombente di esclusione dai benefici cagionata dalla sua carenza.

Né può essere addotta, quale elemento probante, l'avvenuta creazione nel sistema informativo dei legami associativi dei fascicoli aziendali dei partner sul fascicolo aziendale del soggetto capofila, che rappresenta invece un obbligo per i soggetti che presentano domanda a valere sulle altre sottomisure (16.1, 16.2, 16.4), ma non dalla sottomisura 16.5.

Per quel che attiene al *“profilo finanziario relativo all'articolazione dei costi”* l'istante dichiara che *“è calcolato in base ai lavori da eseguire ed è ripartito in virtù dei titoli di possesso che le aziende agricole e i comuni hanno. Nello specifico i comuni provvederanno all'onere dei costi per le operazioni di taglio...”*. Il piano di taglio, stando al cronoprogramma finanziario delle attività, verrebbe ad incidere complessivamente, ad esclusione della direzione dei lavori e del ripristino e messa a dimora di piante per la produzione di carbonio, per l'importo di euro 108.000,00 (al netto dell'Iva), cioè a dire il 31% circa del totale dell'investimento (euro 344.964,63). I Comuni di Matrice, Montagano e Petrella Tifernina, aderenti al partenariato, però hanno deciso all'unisono, nelle rispettive deliberazioni delle Giunte comunali n. 9, n. 11 e n. 23, adottate nella medesima data del 14 febbraio 2018, di prendere atto o di precisare che *“la partecipazione a tale misura del P.S.R. non comporta impegni di spesa per l'amministrazione comunale, ma solo impegno alla diffusione pubblica dei risultati”*, il cui onere complessivo, desunto dall'offerta economica maggiormente vantaggiosa rispetto ai preventivi acquisiti, è di euro 9.500,00 (pag. 33 del piano attività).

Sui costi del personale e/o di figure professionali esterne coinvolte la non conformità dei valori di riferimento di partenza viene giustificata assimilando il *“tariffario dell'ordine degli agronomi e forestali”* (abrogato) *“con le tariffe derivate dai valori a base d'asta utilizzati dalla CONSIP per le procedure aperte per l'affidamento dei servizi di assistenza ai PSR delle Regioni del centro Italia che ha tenuto conto del contesto regionale e della natura dei servizi di consulenza, così come indicato nella Misura 2 del PSR Regione Molise 2014-2020 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”*.

Il richiamo a detti valori tariffari è inconferente, trattandosi di interventi sostanzialmente diversi in quanto basati, nel caso della Misura 2, su importi orientativi concepiti *ad hoc* ai fini del riconoscimento dei massimali giornalieri di professionisti accreditati presso un organismo riconosciuto in nome e per conto del quale vengono erogati servizi di consulenza agli agricoltori. Non è possibile, altresì, mutare, secondo proprie valutazioni, disposizioni approvate con un bando specifico in un altro avviso pubblico che non prevede indicazioni in proposito. In tale ultimo caso vigono le disposizioni generali del manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento emanato con la determinazione del direttore generale dell'Area seconda n. 135 del 15 dicembre 2015, cui il bando fa espresso rinvio (es. articoli 5, 14, 16), oltre che dell'organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). La determinazione della spesa, poi, è priva di qualsivoglia riferimento alle tipologie di consulenti individuate nel bando della Misura 2: manager di progetto, tecnico consulente senior, tecnico consulente intermedio e tecnico consulente junior. Nella fattispecie qual è quella (o quelle) da prendere in considerazione?

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, che lasciano sostanzialmente invariate le criticità già evidenziate, si propende in definitiva per la conferma dell'inammissibilità della domanda, non essendo le osservazioni ritenute idonee a modificare il convincimento dell'Amministrazione.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005, n. 82